

Pubblicato il 11/03/2022

N.01590 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 01042/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2022, proposto da

, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco  
Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

;

***contro***

Ministero Istruzione, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'esclusione dalle prove  
procedura straordinaria;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il dott. Emiliano  
Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso presenta apprezzabili profili di fumus boni juris atteso  
che i ricorrenti, posti in isolamento fiduciario in seguito all'esito positivo del  
tamponamento rapido non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale scritta perché  
oggettivamente impossibilitati in quanto sottoposti a misure sanitarie di  
prevenzione, la cui violazione configura una ipotesi di responsabilità penale ai  
sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (conv. in legge n.  
35 del 2020);

- che, come già disposto in analoghi casi debba essere predisposta una sessione  
suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria;  
ritenuto di dover compensare le spese di lite riferibili all'odierna fase processuale  
attesa la novità e la peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie  
l'istanza cautelare e dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini che  
l'Amministrazione indicherà ai ricorrenti.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.